

Gruppo 9 Donne con disabilità

Coordinatrici Silvia Cutrera e Vittoria Doretti

DOCUMENTO DI SINTESI

È definita “discriminazione multipla” quella vissuta da un individuo non sulla base di un unico fattore (sesso, orientamento sessuale, razza o origine etnica, disabilità, età, religione o convinzioni personali), bensì sulla base di due o più fattori concomitanti, nel caso in cui il soggetto sia caratterizzato da una “complessità identitaria”. All’interno di tale categoria, si parla inoltre di “discriminazioni intersezionali” quando i fattori di rischio operano in maniera contestuale e sinergica, sì da diventare inseparabili, così che le conseguenze della discriminazione non sono riconducibili alla semplice sommatoria degli effetti discendenti dai singoli fattori coinvolti (es. genere e disabilità, nel caso delle donne con disabilità).¹

Durante i negoziati per la stesura della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, **il notevole impegno del Movimento Internazionale delle donne con disabilità ha conseguito un importante riconoscimento, ottenendo che il riferimento al genere fosse inserito in diverse parti della Convenzione Onu: nel Preambolo e negli artt. 3, 8, 16, 25 e 28, mentre l’art. 6 è stato interamente dedicato all’argomento.**

Il Preambolo riconosce che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, di violenze e abusi, di essere dimenticate, maltrattate e sfruttate, specie le donne che non sono in grado di autodeterminarsi.

L’art. 3, tra i principi generali, ribadisce la parità tra uomini e donne.

L’art. 8 riconosce l’importanza dell’accrescimento della consapevolezza per adottare misure efficaci allo scopo di combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul genere.

L’art. 16 – dedicato al diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti – prescrive di adottare tutte le misure idonee a contrastare le violenze di genere, nell’ambito delle forme di abuso contro le persone con disabilità, nonché di tener conto della prospettiva di genere nell’assunzione delle azioni volte alla prevenzione, all’informazione, al riconoscimento e alla denuncia dei casi di sfruttamento, violenza e maltrattamento, e alla protezione e al sostegno delle vittime.

¹ Sara Carnovali, *Il corpo delle donne con disabilità. Analisi giuridica intersezionale su violenza, sessualità e diritti riproduttivi*, ed. Aracnee, 2018

Di fondamentale importanza, quindi risulta l'educazione-formazione che, secondo quanto statuito dall'art. 24, intende realizzare, senza discriminazioni e su base di pari opportunità, un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

Gli artt. 25 e 28 sanciscono il diritto alla salute e il riconoscimento del diritto della donna con disabilità a ricevere appropriate forme di assistenza e di sostegno dallo Stato, che deve garantire standard di vita adeguati e particolare attenzione al genere.

L'art. 6 è dedicato specificatamente alle donne con disabilità, con il riconoscimento che esse sono soggette a discriminazioni multiple e che quindi vanno intraprese misure mirate al loro empowerment per assicurare il godimento di tutti i diritti umani.

Va ricordato che nell'ordinamento italiano, le donne con disabilità non sono di fatto contemplate in nessuna norma avente valore giuridicamente vincolante.

A questo proposito, il 31 agosto 2016, il **Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità**, nelle Osservazioni conclusive al Primo rapporto italiano sull'applicazione della Convenzione, si è detto preoccupato dell'assenza di politiche per l'inclusione delle donne con disabilità e ha raccomandato che **“la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative”**.

Nello stesso anno, il 25 novembre 2016, il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, volendo fornire un contributo agli Stati nell'adempimento delle disposizioni della Convenzione ONU, ha elaborato il **Commento generale n. 3 dedicato all'art. 6 della Convenzione esortando a considerare in ottica di genere, la non discriminazione e l'uguaglianza delle persone con disabilità**. Nel copioso documento si ribadisce quali e quante siano le barriere che impediscono alle donne con disabilità l'accesso all'istruzione, al lavoro, alla giustizia, alla vita indipendente, la partecipazione alla vita politica, l'inclusione sociale, i servizi riproduttivi sessuali e sanitari e quanto ciò produca discriminazioni multiple e intersezionali. Nell'esaminare l'attuazione dell'art. 6 e degli altri articoli della Convenzione correlati, nelle normative nazionali, il Comitato ONU ha delineato le azioni da intraprendere per garantire alle donne con disabilità il pieno godimento di tutti i loro diritti:

- Includere i diritti delle donne con disabilità nelle leggi e azioni politiche relative alla generalità delle donne e delle persone con disabilità.

- Garantire la partecipazione delle donne con disabilità includendole nella progettazione, attuazione e monitoraggio di tutti i programmi che hanno un impatto sulle loro vite.
- Adottare misure legislative appropriate per proteggere le donne con disabilità da sterilizzazioni e aborti forzati e controllo delle nascite non consensuale;
- Criminalizzare la violenza sessuale
- Raccogliere e analizzare i dati sulla situazione delle donne con disabilità in tutte le aree per loro rilevanti al fine di indirizzare le azioni politiche per l'attuazione dell'art. 6 e per eliminare tutte le forme di discriminazione multipla e intersezionale.
- Garantire che tutta la cooperazione internazionale sia sensibile alla disabilità e al genere nell'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Sono soprattutto gli Stati a dover attuare politiche attive per eliminare gli ostacoli che impediscono la partecipazione e l'inclusione nella società e rendere effettiva la realizzazione dei diritti di bambine e donne con disabilità, considerato che nell'UE vivono oltre 80 milioni di persone con disabilità; che un europeo su quattro ha un familiare disabile; che nell'UE vi sono circa 46 milioni di donne e ragazze con disabilità, pari a circa il 16 % della sua popolazione femminile totale e al 60% della popolazione complessiva di persone con disabilità.

Nella recente Risoluzione del Parlamento Europeo, approvata il 29 novembre del 2018, sulla situazione delle donne con disabilità, sono ulteriormente ribadite le criticità per quanto riguarda:

- l'accessibilità alle strutture nel settore della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi;
- l'integrazione nel mondo del lavoro e la discriminazione generata dall'intersezione tra identità di genere, espressione di genere, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali e disabilità;
- l'istruzione e la formazione di qualità per una maggiore autonomia delle donne con disabilità, in quanto l'istruzione è uno degli strumenti che influenzano maggiormente il progresso della società, fornendo le conoscenze e i valori necessari per raggiungere livelli più elevati di benessere e di crescita economica e personale;
- la salute, con l'accesso completo a cure mediche rispondenti alle particolari esigenze delle ragazze e donne con disabilità, in settori quali la consulenza

ginecologica, le visite mediche, la salute sessuale e riproduttiva, la pianificazione familiare e un sostegno adeguato durante la gravidanza. Da segnalare che i tassi di tumore al seno per le donne disabili sono molto più elevati di quelli della popolazione femminile in generale, a causa della mancanza di apparecchiature di screening e diagnosi adeguate e che l'indice sull'uguaglianza di genere dell'EIGE 2017 evidenzia che, in media, il 13 % delle donne disabili lamentano di non vedere soddisfatti i propri bisogni di cure sanitarie e dentali, mentre nel caso delle donne senza disabilità è il 5 % a vedere non soddisfatte le proprie esigenze mediche;

- l'inclusione digitale e mediatica per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità e dare maggiore visibilità alle ragazze e donne con disabilità nei mezzi di informazione, al fine di combattere l'arretratezza culturale che le esclude;
- la violenza di genere, in quanto le donne e le ragazze con disabilità hanno più probabilità di diventare vittime di violenza basata sul genere, in particolare di violenza domestica e sfruttamento sessuale.

Come rileva l'ISTAT (2014), le donne vittime nel corso della propria vita di una qualche forma di violenza fisica o sessuale sono 6 milioni 788 mila (il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni). Tra queste, critica appare la situazione delle donne con disabilità o con problemi di salute: ha subito violenze fisiche o sessuali il 36,7% di chi ha malattie croniche o problemi di salute di lunga durata, il 36,6% di chi ha limitazioni gravi nelle attività e il 36,2% di chi ha limitazioni non gravi (a fronte di circa il 30% di chi non ha problemi di salute né limitazioni funzionali). In particolare, il rischio di subire stupri o tentati stupri è più che doppio per le donne con limitazioni gravi: il 10,0% contro il 4,7% delle donne senza limitazioni o problemi di salute. Anche la violenza psicologica da parte del partner attuale o passato presenta valori più elevati tra le donne con problemi di salute o con limitazioni funzionali. Facendo riferimento solo al partner attuale, subisce violenze psicologiche il 31,4% delle donne con disabilità contro il 25,0% delle donne che non hanno limitazioni.

Il rischio aumenta anche in caso di stalking. Hanno subito comportamenti persecutori durante o dopo la separazione dal partner il 21,6% delle donne con limitazioni funzionali gravi, il 19,3% di quelle con limitazioni non gravi e il 18,4% di chi ha malattie croniche o problemi di salute di lunga durata (contro circa il 14% di chi non ha limitazioni o problemi di salute).

Questi dati mostrano quanto sia necessario che gli Stati membri UE forniscano a tutti i professionisti della salute e dell'istruzione una formazione adeguata per la prevenzione della discriminazione e della violenza contro le donne e le ragazze con disabilità, promuovendo azioni di empowerment nei contesti familiari, scolastici,

professionali, giuridici e sanitari per aiutare le donne a riconoscere la propria forza e diventare protagoniste e attiviste nel rivendicare il rispetto dei propri diritti.

Su questo tema il Commento n. 3 del Comitato ONU invita gli Stati nazionali ad adottare tutte le misure appropriate per garantire sviluppo e progresso attraverso l'empowerment delle donne con disabilità favorendo la loro partecipazione a organizzazioni di donne e persone con disabilità e l'attivo protagonismo nel rivendicare pari opportunità nell'accesso alla giustizia, nel prevenire abusi, maltrattamenti e violenza, nell'usufruire di cure e servizi per la salute sessuale e riproduttiva, nella formazione scolastica e conseguente occupazione professionale. Ulteriore compito fondamentale di ogni Stato è adottare misure efficaci per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne con disabilità l'assumere ruoli di leadership negli organi decisionali pubblici e privati, a tutti i livelli.

In tale direzione, l'approvazione all'unanimità alla Camera nell'ottobre 2019, di quattro mozioni sul contrasto alla discriminazione multipla delle donne con disabilità, presentate da deputate/i appartenenti a diversi schieramenti politici, potrebbe rappresentare l'inizio di un percorso parlamentare che vada oltre le meritorie intenzioni e si traduca nell'assunzione di impegni concreti nei vari ambiti elencati: salute, scuola, lavoro, sport, accessibilità, raccolta dati disaggregati per genere e disabilità, contrasto alla violenza.

“Nessuno deve essere lasciato indietro”: nell'**Agenda 2030**, attraverso l'**obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5**, si vuole raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione per porre fine a tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze ed eliminare ogni forma di violenza nella sfera pubblica e privata, comprendendo la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale.

Anche la recente **Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030** mira a migliorare la vita delle persone con disabilità nel prossimo decennio, nell'UE e nel resto del mondo e tiene conto delle diverse sfaccettature della disabilità derivanti dall'interazione tra durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, che sono spesso invisibili, e le barriere ambientali. La strategia promuove una prospettiva **intersezionale**, affrontando le barriere specifiche incontrate dalle persone con disabilità che si trovano in una situazione di intersezione con altre identità (di **genere**, razziale, etnica, sessuale, religiosa), in una situazione socioeconomica difficile o in altre situazioni di vulnerabilità. Tra le persone con disabilità, particolare attenzione deve essere prestata a **donne**, bambini, anziani, persone senza fissa dimora, rifugiati, migranti, Rom e altre minoranze etniche.

Proposte del gruppo per il prossimo programma biennale

- integrare il fattore disabilità nelle politiche di genere, il fattore genere nelle politiche inerenti i diritti delle persone con disabilità, anche per ciò che riguarda la **raccolta dati** e le indagini statistiche, in primo luogo a cura di **Istat**. La raccolta dati, infatti, costituisce un aspetto prioritario ed imprescindibile per una conoscenza reale ed accurata del fenomeno della discriminazione multipla che colpisce le donne con disabilità, nonché – di conseguenza – per approntare efficaci politiche di contrasto, in tutti gli ambiti della vita di donne e bambine: inclusione scolastica, diritto al lavoro, diritto alla libertà dalla violenza e accesso alla giustizia, diritti sessuali e riproduttivi e accesso ai servizi per la salute femminile, e così via. Con particolare riferimento al tema del contrasto alla violenza di genere, sarà particolarmente importante che operatori e operatrici delle reti antiviolenza raccolgano dati disaggregati – tra gli altri fattori – anche per disabilità, nel momento della presa in carico delle vittime di violenza.
- tenere sempre in adeguata considerazione le discriminazioni multiple a cui sono soggette le minori e le donne con disabilità e, conseguentemente, assicurare che le misure in tema di **parità di genere ed inerenti alla disabilità** siano sempre integrate nella realizzazione delle politiche pubbliche;
- tutelare la dignità e il diritto all'autodeterminazione delle donne con disabilità, garantendo loro pieno **accesso ai servizi sanitari, anche dedicati alla salute sessuale e riproduttiva**;
- garantire alle donne con disabilità l'accesso alle cure, apprestando accomodamenti ragionevoli per l'accessibilità di luoghi e ambienti, nonché per un'adeguata informazione e acquisizione del consenso informato, anche mediante la **formazione continua del personale medico-sanitario**;
- promuovere politiche a sostegno della **genitorialità** delle donne con disabilità e programmi di intervento che superino l'approccio esclusivamente medico, ma che invece si basino sul modello bio-psico-sociale, che tengano conto del diverso funzionamento delle donne con disabilità e delle barriere fisiche, psichiche, ambientali e culturali che limitano di fatto l'assunzione di ruolo;
- garantire che tutte le ragazze e le donne con disabilità vittime di **violenza** ricevano ogni informazione utile e necessaria a denunciare e adire l'autorità giudiziaria;
- dare piena attuazione, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, alle **"Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza"**, assicurando la formazione specifica e l'aggiornamento continuo di tutti gli operatori coinvolti nei **percorsi di uscita dalla violenza delle vittime con**

disabilità, percorsi che devono necessariamente contemplare appropriati accomodamenti ragionevoli che tengano conto delle diverse disabilità coinvolte, affinché la disabilità non costituisca un fattore di discriminazione nell'accesso all'assistenza alle vittime di reato;

- promuovere iniziative finalizzate all'inclusione di bambine e ragazze con disabilità nei sistemi di **istruzione** ordinari, nonché predisporre percorsi di **formazione** professionale volti all'apprendimento di competenze e all'inclusione delle donne con disabilità nel mercato del lavoro;
- supportare il diritto al lavoro delle donne con disabilità mediante il **lavoro** agile e l'accesso a forme di flessibilità che tengano conto della specifica condizione di disabilità, con particolare riferimento agli orari di lavoro e ai congedi di maternità;
- porre in essere **campagne di sensibilizzazione** per il contrasto alle discriminazioni multiple di cui sono vittime le donne con disabilità nei vari ambiti della vita, anche inserendo specifici riferimenti alle stesse in tutte le campagne in materia di parità di genere e contrasto alle diverse discriminazioni, sia sui media, sia nell'ambito delle iniziative destinate alle scuole.